




Città di Seregno



Allegato E

**Modifiche allo Statuto di AEB S.p.A.
testo definitivo post approvazione**

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Art. 1 Denominazione

E' costituita una Società per Azioni a prevalente capitale pubblico locale con la denominazione "AMBIENTE ENERGIA BRIANZA Società per Azioni", in acronimo "AEB S.p.A.".

Art. 2 Sede

1. La Società ha sede in Comune di Seregno (MB), e potrà istituire uffici, filiali, agenzie e rappresentanze in Italia ed all'estero e parimenti sopprimerle.
2. La sede sociale può essere trasferita ad altro indirizzo nell'ambito del medesimo Comune con decisione dei Soci.

Art. 3 Domicilio dei Soci

Il domicilio dei Soci, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, si intende eletto a tutti gli effetti all'indirizzo risultante dal libro dei Soci.

Art. 4 Durata

La durata della Società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

Art. 5 Oggetto sociale

La società ha per oggetto:

- a) l'esercizio, in via diretta e attraverso società ed enti di partecipazione, delle attività nel campo della ricerca, produzione, approvvigionamento, trasporto, trasformazione, distribuzione, vendita, utilizzo e recupero delle energie;
- b) l'esercizio, in via diretta e attraverso società ed enti di partecipazione, delle attività nel campo di altri servizi a rete, comprese quelle di installazione, manutenzione, allacciamento e collaudo di impianti di telecomunicazioni, illuminazione pubblica e votiva, nonché l'assunzione di servizi pubblici in genere e lo svolgimento di attività strumentali, connesse e complementari a quelle sopra indicate, ivi compresi servizi in campo della raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti e dell'igiene urbana ed ambientale in genere;
- c) l'esercizio, in via diretta e attraverso società ed enti di partecipazione, delle attività nel campo dei servizi per la salute delle persone, ivi comprese l'approvvigionamento, trasporto, trasformazione, distribuzione, vendita dei prodotti farmaceutici e sanitari e i servizi per le attività sportive, tra i quali la gestione di impianti sportivi, l'organizzazione di corsi di avviamento allo sport e, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, la gestione di bar interni alle strutture sportive gestite;
- d) la prestazione a favore delle società partecipate, direttamente e indirettamente, di servizi tecnici, amministrativi, finanziari, legali, information technology;

e) la concessione e l'ottenimento di finanziamenti, sotto qualsiasi forma, nonché la gestione di servizi d'incasso, pagamento e trasferimento di fondi, anche mediante contratti di tesoreria accentrata, a favore delle società partecipate direttamente e indirettamente.

In tali ambiti la società potrà anche svolgere attività di studio, consulenza e progettazione, ad eccezione delle attività per le quali esiste un'espressa riserva di legge.

La società potrà compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali; tra l'altro potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie e quindi qualunque atto collegato al raggiungimento dello scopo sociale, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attività riservate dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La società potrà, infine, assumere partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese, sia italiane che straniere, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio e potrà prestare garanzie reali e/o personali per le obbligazioni connesse allo svolgimento dell'attività sociale anche a favore di enti e società controllate e/o collegate.

La Società considera prioritario l'interesse della collettività. Essa attuerà pertanto scelte compatibili con lo sviluppo sostenibile nel rispetto dell'ambiente, della salute e della sicurezza, volte, dove possibile, al risparmio energetico e delle altre risorse naturali, alla promozione dell'uso di energie rinnovabili, alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, del suolo e delle acque.

Potrà inoltre prendere in affitto aziende di carattere pubblico o privato o rami di esse o cedere in affitto suoi rami; assumere non ai fini di collocamento ma di stabile investimento e in funzione strumentale al conseguimento dell'oggetto principale della propria attività, partecipazioni in altre Società costituite o costituende aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio.

Infine, sempre allo scopo di realizzare l'oggetto sociale, la Società potrà costituire garanzie ipotecarie e prestare fidejussioni nell'interesse di terzi a favore di Istituti di credito o di enti pubblici o privati, potrà compiere ogni operazione, finanziaria passiva, stipulare in qualità di utilizzatore contratti di locazione finanziaria, anche relativi ad immobili e di lease back, senza o con l'acquisto o la vendita dei beni oggetto dei contratti stessi, il tutto purché non in via prevalente e con esclusione di ogni attività svolta nei confronti del pubblico.

TITOLO II - CAPITALE SOCIALE - OBBLIGAZIONI - TRASFERIMENTI

Art. 6 Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di Euro 84.192.200,00 (ottantaquattro milioni centonovantaduemila duecento virgola zero zero) rappresentato da 841.922 (ottocentoquarantunomila novecentoventidue) azioni ordinarie nominative ciascuna del valore nominale di Euro 100,00 (cento virgola zero zero).

Art. 7 Aumenti di capitale sociale

In sede di aumento del capitale, gli azionisti hanno diritto di opzione nella sottoscrizione di azioni di nuova emissione, in relazione al possesso azionario emergente dall'iscrizione nel Libro Soci alla data di deliberazione dell'aumento di capitale.

L'Assemblea ha facoltà di aumentare il capitale anche con emissione, nei limiti di legge, di azioni diverse da quelle ordinarie.

Art. 8 Obbligazioni

La Società potrà emettere obbligazioni anche convertibili, nel rispetto della normativa vigente. Le obbligazioni convertibili dovranno essere nominative.

L'emissione di obbligazioni non convertibili è deliberata dall'organo amministrativo.

L'Assemblea Straordinaria, su proposta del Consiglio di Amministrazione, determina le condizioni dell'emissione e l'ammontare complessivo dei titoli convertibili da emettere. Il Regolamento relativo all'emissione e alla circolazione di obbligazioni convertibili dovrà rispettare quanto indicato per il gradimento e per il trasferimento di azioni.

La delibera di emissione del prestito obbligazionario deve risultare da verbale redatto da notaio.

Art. 9 Azioni

Le azioni sono nominative ed indivisibili.

La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo della Società ed al presente Statuto.

Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto, sia nelle assemblee ordinarie sia in quelle straordinarie, nonché, eventualmente, nelle assemblee riservate ai soli azionisti ordinari.

In mancanza di diversa determinazione all'atto dell'emissione, le azioni privilegiate, che saranno prive del diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, avranno il seguente trattamento quanto a profili patrimoniali:

- sull'utile d'esercizio, dedotti gli accantonamenti di cui all'art. 32, verrà preliminarmente assegnato ai titolari delle azioni privilegiate una somma pari ad almeno il 2% del valore nominale delle azioni; la rimanente quota di utili è nella libera disponibilità dell'Assemblea; in ogni caso la quota destinata ad essere distribuita verrà proporzionalmente assegnata a tutte le azioni, comprese le privilegiate;
- in caso di scioglimento della Società, soddisfatti tutti i creditori Sociali, verrà anzitutto distribuita ai titolari di azioni privilegiate una somma pari al valore nominale; successivamente si rimborseranno le azioni ordinarie, fino all'intero valore nominale; l'eventuale residuo sarà ripartito in parti uguali fra tutte le azioni.

Art. 10 Riduzione capitale sociale

L'Assemblea può deliberare la riduzione del capitale, nel rispetto delle normative vigenti, anche mediante assegnazione ai soci di beni e/o di determinate attività Sociali.

Art. 11 Trasferimento di azioni - Diritto di prelazione

- 1) Ai fini del presente articolo le azioni, i diritti di opzione sulle emittende azioni e le obbligazioni convertibili sono definiti “titoli”.
- 2) Il trasferimento di detti titoli è soggetto al diritto di prelazione da parte degli altri soci.
- 3) Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito e di liberalità, i propri titoli, dovrà previamente, con missiva inviata a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, informare l'organo amministrativo, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di cessione, tra le quali in particolare, nelle cessioni a titolo oneroso, il prezzo e le modalità di pagamento.
- 4) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvederà a darne comunicazione a tutti i soci entro 10 giorni dal ricevimento.
- 5) I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono manifestare, con lettera indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, inviata a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, la propria incondizionata volontà ad acquistare i titoli offerti.
- 6) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 10 giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci, con lettera inviata a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, delle proposte di acquisto pervenute.
- 7) La prelazione dovrà essere esercitata su tutti i titoli offerti. Qualora la prelazione venga esercitata da più soci, l'insieme di tutti i titoli offerti verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.
- 8) Ferma restando l'applicabilità del diritto di prelazione, nel caso in cui la cessione dei titoli determini la riduzione della partecipazione pubblica al di sotto del 55%, la cessione potrà essere effettuata solo per la parte corrispondente alla differenza tra le partecipazioni pubbliche ed il predetto limite del 55%.
- 9) Nel caso in cui più soci intendano cedere contemporaneamente, interamente o in parte, le rispettive partecipazioni al capitale sociale, determinando la riduzione della partecipazione pubblica al di sotto del 55%, le cessioni potranno essere effettuate solo entro il predetto limite e proporzionalmente alla quota di capitale sociale rispettivamente detenuta.
- 10) Nel caso in cui il corrispettivo manchi, non sia in denaro o sia considerato eccessivo da parte di chi intende esercitare la prelazione, il corrispettivo verrà determinato da un soggetto estraneo alla società nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.
- 11) Qualora nessun socio eserciti nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi il diritto di prelazione, le azioni e i diritti di opzione saranno liberamente trasferibili, fatto salvo quanto

previsto al precedente comma 8 e all'art. 12, purché a condizioni non inferiori a quelle indicate nell'offerta.

12) Ricorrendo il caso di cui al precedente comma 11), il Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza indugio, comunicherà al socio che intende cedere i titoli, che non è stato esercitato il diritto di prelazione da parte dei soci e che quindi, ai sensi dell'art. 12 del presente statuto, può inoltrare richiesta per l'espressione del gradimento da parte del Consiglio di Amministrazione.

Art. 12 Diritto di gradimento

1. Salve e impregiudicate le disposizioni di cui al precedente articolo 11), il trasferimento a terzi non soci delle azioni, dei diritti di opzione ad esse inerenti e delle obbligazioni convertibili e la costituzione di diritti reali o di garanzia sulle stesse, non produce effetti nei confronti della società se non con il preventivo gradimento del Consiglio di Amministrazione, che dovrà essere chiesto dall'azionista cedente mediante lettera inviata mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata.

2. Il gradimento potrà essere rifiutato:

- a soggetti che si trovino in posizioni di concorrenza o di conflitto di interessi con la società;
- a soggetti che risultino insolventi o inadempienti ad obblighi ed impegni, specie se contratti nei confronti di enti pubblici;
- a soggetti il cui ingresso nella compagine sociale, per condizioni oggettive o per l'attività dagli stessi svolta, possa risultare pregiudizievole per la società.

Il gradimento dovrà essere in ogni caso negato, in tutto o in parte, nell'ipotesi in cui determini il venire meno della partecipazione pubblica prevalente, pari ad almeno il 55% del capitale sociale.

3. L'eventuale mancato gradimento dovrà essere sempre motivato e comunicato, con lettera inviata a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di gradimento. In caso di mancata comunicazione, il gradimento si intenderà concesso.

Qualora il gradimento venga negato, il socio che intende alienare le proprie azioni potrà recedere dalla società. La quota di liquidazione sarà determinata secondo le modalità e nella misura di cui all'art. 2437 ter del Codice Civile.

TITOLO III – ASSEMBLEA

Art. 13 Assemblea

L'Assemblea, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i Soci.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria a sensi di legge.

Essa può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria, almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Tale termine può essere portato a 180 giorni dal Consiglio di Amministrazione quando particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano.

L'Assemblea può comunque essere convocata, in via ordinaria o straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, nonché in tutti i casi previsti dalla legge.

L'Assemblea delibera sugli oggetti riservati alla sua competenza dalla Legge e dal presente Statuto.

Art. 14 Convocazione

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o in diverso luogo, purché in Italia, il quale verrà indicato nell'avviso di convocazione da pubblicarsi, nelle forme di legge, sulla Gazzetta Ufficiale almeno 15 giorni prima dell'adunanza.

L'Assemblea può comunque essere convocata mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che ne garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare. L'Assemblea è validamente costituita, anche se non sono state osservate le modalità di convocazione, quando sia intervenuta la maggioranza degli amministratori in carica, dei sindaci effettivi e sia rappresentato l'intero capitale Sociale. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Nell'ipotesi di cui sopra dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Art. 15 Partecipazione

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti a cui spetta il diritto di voto.

Ogni azionista può farsi rappresentare nell'Assemblea ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione avente diritto di voto.

Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, all'identità e la legittimazione degli intervenuti, al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe nonché la proclamazione dei risultati delle votazioni.

Art. 16 Presidenza e Segreteria

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, da altra persona delegata dal Consiglio di Amministrazione, o in ultima ipotesi da persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

Il Presidente verifica la regolare costituzione dell'Assemblea nonché la sua idoneità a deliberare e ne dirige la discussione e le operazioni di voto, sottoscrivendo per ciascuna seduta il relativo

verbale unitamente al segretario, che ne cura la trascrizione sull'apposito libro dei verbali delle assemblee.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio.

Art. 17 Costituzione e deliberazioni

1. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti azionisti che, in proprio o per delega, rappresentino almeno i due terzi di capitale sociale e delibera con i quorum previsti dalle disposizioni di legge vigenti.

2. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera qualunque sia la parte del capitale rappresentata dai Soci intervenuti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono prese col voto favorevole di tanti Soci che, in proprio o per delega, rappresentino la maggioranza richiesta dalla legge.

Art. 18 Poteri dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie previste per legge, ivi compresa la nomina dell'Organo Amministrativo, del Presidente Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. Inoltre (entro il mese di ottobre) esamina e delibera gli indirizzi strategici della Società e delle sue controllate.

TITOLO IV – AMMINISTRAZIONE

Art. 19 Consiglio di Amministrazione

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) o da 5 (cinque) membri, assicurando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio di genere.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per un periodo di tempo determinato specificatamente dall'Assemblea al tempo della nomina e comunque non oltre tre esercizi sociali (salvo sempre la revoca o dimissioni) e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. In ogni caso gli Amministratori sono rieleggibili.

3. L'assunzione della carica di Amministratore è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia.

Art. 20 Nomina del Consiglio di Amministrazione

1. L'intero Consiglio di Amministrazione viene nominato sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo.

2. Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci detengano, alla data di presentazione della lista, un numero di azioni che rappresentino almeno il 5% (cinque

per cento) del capitale sociale ("Quota di Partecipazione").

3. Ogni socio può presentare (o concorrere a presentare) e votare una sola lista. Devono inoltre presentare (o concorrere a presentare) e votare una sola lista: (i) i soci appartenenti ad uno stesso Gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti, e soggette al medesimo controllo); (ii) i soci aderenti ad accordi o patti aventi ad oggetto azioni della Società; (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari applicabili. In caso di violazione da parte di uno o più soci della precedente disposizione, non si terrà conto dell'appoggio dato ad alcuna delle liste, né dei voti favorevoli espressi a favore di alcuna delle liste da parte di detto/i socio/i.

4. Le liste dei candidati, sottoscritte dai soci che le presentano e corredate dalla documentazione prevista dal presente Statuto, dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno due giorni prima della Assemblea, il termine di presentazione delle liste dovrà essere indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione. Il deposito della lista dei candidati sarà valido anche per le convocazioni dell'Assemblea successive alla prima.

5. Ogni candidato può candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

6. I candidati di ciascuna lista dovranno essere ordinati mediante numero progressivo e alternati per genere (maschile o femminile). In ogni lista i candidati del genere meno rappresentato non possono essere inferiori ad un terzo di tutti i candidati presenti in lista. Sono ammesse liste con un unico candidato.

7. I candidati di ciascuna lista dovranno essere dotati di qualificata e comprovata competenza professionale per titoli di studio acquisiti, per funzioni svolte ed esperienze maturate presso aziende pubbliche o private o per attività di lavoro, anche libero professionali, che abbiano consentito di acquisire significative capacità di gestione tecnico-amministrativa di problematiche complesse.

8. Unitamente a ciascuna lista, dovrà essere, altresì, depositato presso la sede sociale, entro il termine indicato al precedente quarto paragrafo, quanto segue:

(i) l'elenco dei soci che presentano la lista, con indicazione del loro nome, ragione sociale o denominazione, della sede, del numero di iscrizione nel Registro delle Imprese o equipollente e della percentuale del capitale sociale rappresentato dalle azioni da essi complessivamente detenute alla data di presentazione della lista.

(ii) il curriculum vitae di ciascun candidato;

(iii) la dichiarazione con la quale il singolo candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e di decadenza e il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalle disposizioni di legge e/o

regolamentari vigenti e dal presente Statuto al precedente punto 7, applicabili per ricoprire la carica di amministratore della Società.

9. La lista dei candidati per la quale non siano state osservate le prescrizioni dei paragrafi precedenti si considera come non presentata.

10. Qualora sia stata presentata una sola lista o non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza del capitale sociale in conformità alle disposizioni di legge, fermo restando l'obbligo di garantire un Consigliere ai soci di minoranza ed il rispetto dell'equilibrio tra generi.

11. Qualora, invece, vengano presentate due o più liste all'elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

- a) i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per uno, due, tre, quattro, ecc. fino ad un numero pari a quello dei candidati in lista;
- b) i quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in graduatoria decrescente;
- c) risulteranno eletti coloro che otterranno i quozienti più elevati;
- d) in caso di parità di quoziente risulterà eletto il candidato della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.

È fatto salvo l'obbligo di garantire un Consigliere ai soci di minoranza e l'equilibrio tra generi nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e di regolamento.

12. Se al termine della votazione non risultassero rispettate le prescrizioni di legge e di regolamento inerenti l'equilibrio tra genere maschile e genere femminile, verrà escluso il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e sarà sostituito dal primo candidato non eletto, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere. A tale sostituzione si procederà sino a che saranno eletti un numero di candidati pari almeno a un terzo degli amministratori eletti (con arrotondamento per eccesso):

- (i) di genere femminile, qualora più di due terzi degli amministratori eletti (con arrotondamento per difetto) sia di genere maschile;
- (ii) di genere maschile, qualora più di due terzi degli amministratori eletti (con arrotondamento per difetto) sia di genere femminile.

13. Qualora nel corso dell'esercizio venga a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Amministratori e sempreché tale cessazione non faccia venire meno la maggioranza degli Amministratori eletti dall'Assemblea, si procede come segue:

- (i) il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione degli Amministratori cessati mediante cooptazione, ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, e provvede a sostituire gli Amministratori cessati con i primi candidati non eletti appartenenti alla medesima lista, purché

siano ancora eleggibili e disposti ad accettare la carica, fermo restando che devono essere rispettate le applicabili disposizioni in materia di equilibrio tra genere. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea;

(ii) Qualora la lista dell'Amministratore dimissionario abbia esaurito i candidati disponibili o questi non permettano il rispetto delle disposizioni in materia di equilibrio tra genere, il Consiglio provvede a convocare l'Assemblea per la nomina dei nuovi Amministratori nel rispetto dei criteri di rappresentatività tra Amministratori di Maggioranza e Amministratore di Minoranza.

14. Se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza dei Consiglieri, si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore rimasto in carica convocherà senza indugio l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

15. Se per dimissioni o per altre cause vengono a mancare tutti gli Amministratori, l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione deve essere convocata d'urgenza dal Presidente del Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 21 Divieto di concorrenza

1. Si applica agli Amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del Codice Civile.
2. Non costituisce causa di incompatibilità con la qualità di membro del Consiglio di Amministrazione della Società il rivestire tale qualità anche in Società controllanti, controllate o partecipate.

Art. 22 Poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e gli sono riconosciute tutte le facoltà e i poteri per il raggiungimento degli scopi sociali, salvo quanto previsto dalla legge e dallo Statuto.
2. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spettano i poteri di cui all'art. 2381 del Codice Civile, salva l'eventuale attribuzione di deleghe ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.
3. Il Consiglio può eleggere un Amministratore Delegato con attribuzione dei poteri per l'ordinaria amministrazione e/o nominare un Direttore Generale con attribuzione di procure per l'ordinaria amministrazione.
4. L'Amministratore Delegato e il Direttore Generale, informato il Consiglio di Amministrazione, possono attribuire procure a Dirigenti e impiegati direttivi della Società, nell'ambito delle specifiche loro competenze.
5. Salvo quanto precede, il Consiglio di Amministrazione può conferire ai Consiglieri poteri/procure aventi ad oggetto singoli atti o specifiche categorie di atti.
6. Non possono essere comunque delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2381, 4° comma, del Codice Civile.

7. Al Consiglio di Amministrazione spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

8. Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale con periodicità almeno trimestrale.

9. Non è consentita la nomina di Vice Presidenti e l'istituzione di organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di Società.

Art. 23 Validità delle deliberazioni

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei Consiglieri in carica ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 24 Compensi degli Amministratori e rimborso spese

1. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano, nei limiti previsti dalle vigenti leggi, il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso che verrà deliberato dall'Assemblea all'atto della nomina o successivamente e resterà invariato fino a nuova deliberazione dell'Assemblea stessa.

2. La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello Statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, sulla base dei criteri eventualmente fissati dall'Assemblea nel rispetto dei limiti previsti dalle vigenti leggi.

3. È in ogni caso fatto divieto di corrispondere agli Amministratori gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, oltre che di riconoscere trattamenti di fine mandato.

4. L'Amministratore chiamato a sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento non ha diritto a percepire compensi aggiuntivi.

Art. 25 Riunioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due componenti o dal Collegio Sindacale; in ogni caso il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato almeno una volta al trimestre. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la convocazione è disposta dal Consigliere più anziano.

2. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i sindaci effettivi.

3. Il Consiglio di Amministrazione, di norma, è convocato presso la sede sociale e, comunque, nel territorio nazionale.

4. L'avviso di convocazione, con l'indicazione delle materie da trattare e l'indicazione del luogo ove

si terrà la riunione del Consiglio, deve essere recapitato a ciascun Consigliere ed a ciascun componente del Collegio Sindacale, almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza anche a mezzo fax o posta elettronica o telegramma. In caso di urgenza, l'avviso può essere recapitato 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.

5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

6. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa di diritto il Direttore Generale.

Art. 26 Verbale delle riunioni

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano dai verbali firmati dal Presidente e dal Segretario della seduta e sono trascritte sul "Libro dei verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione", tenuto a norma di legge.

Art. 27 Amministratore Unico

1. In alternativa al Consiglio di Amministrazione e nel rispetto delle vigenti normative, l'amministrazione della Società può essere affidata a un Amministratore Unico, al quale spettano i poteri e le facoltà che il presente Statuto attribuisce al Consiglio di Amministrazione e al suo Presidente.

2. Se per dimissioni o per altre cause viene a mancare l'Amministratore Unico, l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo di Amministrazione deve essere convocata d'urgenza dal Presidente del Collegio Sindacale; il Collegio Sindacale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 28 Rappresentanza della Società

1. La rappresentanza della Società e la firma sociale spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale, se nominati, per tutti i poteri/attribuzioni conferiti a norma dell'art. 22, commi 3 e 4.

In particolare, al Presidente del Consiglio di Amministrazione compete la rappresentanza della Società nelle seguenti materie:

- a) rapporti con tutte le Autorità istituzionali, economiche e sociali del territorio;
- b) rapporti con i Soci;

- c) rapporti con le Società controllate, controllanti, collegate e partecipate, con facoltà di partecipare alle Assemblee ordinarie e straordinarie delle stesse.
2. Per la partecipazione alle Assemblee straordinarie delle predette Società, il Presidente dovrà acquisire preventivo indirizzo da parte del Consiglio di Amministrazione.
3. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta altresì la rappresentanza legale in giudizio della Società.

TITOLO V - COLLEGIO SINDACALE

Art. 29 Collegio Sindacale

1. L'Assemblea nomina un Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e da due supplenti, che durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili una sola volta.
2. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti fra gli iscritti nel registro dei Revisori Legali.
3. Non può essere nominato quale componente dell'Organo di Controllo e, se nominato, decade immediatamente chi:
- a) è interdetto;
 - b) è inabilitato;
 - c) è fallito;
 - d) è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
 - e) è amministratore di AEB S.p.A.;
 - f) è amministratore delle società controllate da AEB S.p.A., delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - g) è amministratore di società partecipate da AEB S.p.A.;
 - h) è coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori di AEB S.p.A.;
 - i) è coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da AEB S.p.A., delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - j) è coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società partecipate da AEB S.p.A.;
 - k) è legato ad AEB S.p.A., alle società da questa controllate, alle società che la controllano, a quelle sottoposte a comune controllo e a quelle partecipate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
4. Il compenso da corrispondere ai componenti dell'Organo di Controllo è determinato

dall'Assemblea all'atto della nomina. È in ogni caso fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o trattamenti di fine mandato.

5. All'Organo di Controllo competono le funzioni di cui dall'art. 2403 Codice Civile.

6. In tema di responsabilità, all'Organo di Controllo, si applicano i parametri di diligenza e presupposti previsti dall'art. 2407 del Codice Civile.

7. La sostituzione dei membri de Collegio Sindacale è regolata dall'art. 2401 del Codice Civile.

Art. 30 Revisione legale

1. Il controllo contabile e la revisione annuale sul bilancio della società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti presso il registro istituito a norma di legge.

2. Il revisore o la società di revisione, anche mediante scambi di informazioni con il Collegio Sindacale:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

3. L'assemblea, nel nominare il revisore o la società di revisione, deve anche determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali.

4. Il revisore o la società di revisione debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di legge. In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea, per la nomina di un nuovo revisore o di una nuova società di revisione.

5. Il revisore o la società di revisione cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale e sono rieleggibili.

6. La carica di revisore della Società è compatibile con la medesima carica ricoperta in altra società facente parte dello stesso Gruppo societario.

TITOLO VI - BILANCIO E UTILI

Art. 31 Esercizi sociali e bilancio

1. L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

2. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, nei modi e nei termini di legge, alla predisposizione del bilancio della Società da sottoporre all'Assemblea dei Soci.

Art. 32 Utili

Gli utili d'esercizio saranno ripartiti nel modo seguente:

- in misura non inferiore al 5% (cinque per cento) alla riserva legale, finché questa non abbia raggiunto il limite di un quinto del capitale sociale;
- il 15% (quindici per cento) alla riserva statutaria;
- il residuo, escluso il dividendo minimo garantito alle azioni privilegiate, è attribuito ai Soci in proporzione del capitale sociale posseduto e verrà distribuito secondo le deliberazioni dell'Assemblea.

TITOLO VII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Art. 33 Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento e la liquidazione della Società avverranno nei casi e secondo le modalità di legge. L'Assemblea delibera sulla nomina del liquidatore e sui poteri da conferirgli. Competerà comunque all'Assemblea dei Soci indicare le modalità di gestione dei servizi affidati alla Società durante la fase di liquidazione.

Art. 34 Clausola arbitrale

1. Qualunque controversia insorga tra i Soci e la Società, fra i Soci tra loro e fra questi e gli organi sociali od i liquidatori della Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, con eccezione delle materie riservate inderogabilmente dalla legge alla cognizione del Giudice ordinario o a quella esclusiva del Giudice amministrativo nonché a quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sarà sottoposta al giudizio di un Collegio di tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale di Monza, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.
2. Il Collegio arbitrale giudicherà ritualmente e secondo diritto.
3. La sede dell'arbitrato sarà presso la sede della Società.
4. I soggetti di cui trattasi, prima di assumere l'incarico definitivo, dovranno concordare con le parti i propri compensi e spese.

TITOLO VIII - RESPONSABILITA' TRIBUTARIA

Art. 35 Responsabilità tributarie

Ai sensi di legge l'Assemblea può liberare gli amministratori da eventuali sanzioni tributarie così come l'Organo Amministrativo può liberare i dipendenti con compiti di responsabilità a ricaduta tributaria dalle stesse sanzioni, salvo i casi di dolo e colpa grave.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non regolato dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge in materia.